

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI Maurizio ROMANI
ED ALTRI

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale del reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto)

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 601-bis. - *(Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi fa parte di associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 500.000.

Coloro che costituiscono, promuovono, dirigono, organizzano o finanziano le associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma, o comunque comprendenti tali attività, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Alla stessa pena di cui al terzo comma soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, pubblicizza o diffonde annunci finalizzati alla commercializzazione di organi destinati al trapianto».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente)

1. *Identico:*

«Art. 601-bis. - *(Traffico di organi prelevati da persona vivente)* - **Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicità o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Maurizio Romani ed altri*)

Art. 2.

(*Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*)

1. All'articolo 22 della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole da: «temporanea» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 29 e 30 del codice penale».

2. All'articolo 22-*bis*, comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Modifiche all'articolo 416 del codice penale*)

1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» è inserita la seguente: «, 601-*bis*» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,».

Art. 3.

(*Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto*)

Soppresso

1. All'articolo 22-*bis* della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

b) il comma 2 è abrogato.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Maurizio Romani ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Modifica alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi)

1. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, è abrogato.